

COMUNE DI CERMENATE

Provincia di Como



Regolamento per l'applicazione della Tassa sui Rifiuti

Approvato in Consiglio Comunale con delibera n.9 del 18 marzo 2020

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, applica e disciplina il tributo TARI (Tassa sui Rifiuti) destinato per la copertura dei costi relativi all'erogazione del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, che comprende:

- a) spazzamento e lavaggio delle strade;
- b) raccolta e trasporto dei rifiuti urbani;
- c) gestione tariffe e rapporti con gli utenti;
- d) trattamento e recupero dei rifiuti urbani;
- e) trattamento e smaltimento dei rifiuti urbani.

Art. 2
SOGGETTO ATTIVO

1. La tassa è applicata e riscossa dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l'intera superficie dell'immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.

Art. 3
PRESUPPOSTO

1. Presupposto della tassa è il possesso, l'occupazione o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o aree scoperte operative, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati, identificati dal successivo articolo 5.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque occupi i locali o le aree scoperte di cui al successivo articolo 5.
2. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune.

Art. 5
LOCALI E AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti alla tassa tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune. Si considerano soggetti tutti i locali predisposti all'uso anche se di fatto non utilizzati, intendendosi per tali quelli dotati di utenze e/o arredi.

2. Sono altresì soggette alla tassa le aree scoperte operative occupate o detenute, la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale, suscettibili di produrre rifiuti urbani riferibili alle utenze non domestiche. Si considerano aree scoperte gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing e cinema all'aperto, parcheggi.

Art. 6
LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI ALLA TASSA

1. Non sono soggetti all'applicazione della tassa i seguenti locali e aree scoperte:
- a) locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti urbani, quali ad esempio:
- a1) per le utenze domestiche
- solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici, quali cabine elettriche, vano ascensori e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone o operatori;
 - locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;
 - locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili, purché di fatto non utilizzati, o oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori;
 - soffitte, ripostigli, lavanderie e simili, con superfici coperte di altezza pari od inferiore a 150 centimetri.
- a2) per le utenze non domestiche
- locali e aree dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti, fatto salvo quanto previsto all'articolo 7, comma 2, del presente regolamento;
 - centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
 - aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
 - aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
 - parcheggi con sosta gratuita dei veicoli;
 - aree impraticabili o intercluse da recinzione;
 - aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
 - aree non presidiate o adibite a mero deposito di materiali in disuso;
 - zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali adibite a magazzini all'aperto;
 - aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti;
 - la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;
 - i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il Comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento;
- b) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse;
- c) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- d) aree scoperte pertinenziali di utenze produttive che non siano qualificabili come aree operative.

Art. 7
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI NON ASSIMILATI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano di regola rifiuti speciali non assimilati agli urbani ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti alla tassa a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Ai fini della quantificazione dei rifiuti assimilabili e conferibili al servizio pubblico comunale, si fa riferimento al coefficiente Kd per ciascuna tipologia di utenza non domestica, nella sua misura massima, come definito dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158. Tale coefficiente moltiplicato per la superficie dell'utenza non domestica, espressa in mq., definisce il quantitativo massimo assimilabile ai rifiuti urbani.

3. L'eccedenza della quantità di rifiuti prodotti dalla singola utenza rispetto al quantitativo assimilabile di cui al comma 2, è considerata rifiuto speciale, e deve pertanto essere smaltita dal produttore avvalendosi di ditte autorizzate. In questo caso, il produttore ha diritto ad una riduzione del tributo, in proporzione al quantitativo di rifiuti non assimilabili agli urbani. A tal fine dovrà documentare la quantità di rifiuti prodotta in un anno e la quantità di rifiuti smaltita tramite ditta incaricata, senza avvalersi del servizio pubblico comunale.

4. Nel caso in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilabili agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

categoria di attività	% di abbattimento della superficie
Auto carrozzerie, autofficine per riparazione veicoli, gommisti, elettrauto, distributori di carburante, autolavaggi	30
Falegnamerie e lavorazioni del legno	30
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	30
Studi dentistici, odontotecnici e radiologici, laboratori di analisi	20
Tipografie, stamperie, incisioni, vetrerie, serigrafie	20
Altre attività diverse dalle precedenti	30

5. L'esenzione di cui ai commi precedenti viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali non assimilabili nella dichiarazione di cui al successivo articolo 24 ed a fornire idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità delle disposizioni vigenti quali, a titolo esemplificativo, contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione. In caso di mancata indicazione nella denuncia delle superfici produttive di rifiuti speciali, l'esenzione di cui al comma 3 non potrà avere effetto fino a quando non verrà presentata la relativa indicazione nella dichiarazione.

6. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dalla tassa ai sensi del presente regolamento sarà applicata la tassa per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile della tassa cui applicare la tariffa è data:

- a. per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, dalla superficie calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati. Ai fini dell'attività di accertamento l'ufficio considera come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80 per cento della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138;
- b. per tutte le altre unità immobiliari e le aree scoperte non incluse nella superficie catastale di cui alla lett. a), dalla superficie calpestabile con esclusione di quella parte con altezza minima di 1,5 metri.

2. La superficie calpestabile per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Nella determinazione della predetta superficie non si tiene conto dei locali con altezza inferiore a 1,5 metri, delle rientranze o sporgenze realizzate per motivi estetici, salvo che non siano fruibili, dei locali tecnici quali cabine elettriche, vani ascensori, locali contatori, ecc. Le scale interne sono considerate solo per la proiezione orizzontale. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale), ovvero da misurazione diretta.

3. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse al netto di eventuali costruzioni in esse comprese.
4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.
5. Ai fini dell'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della TARSU di cui al D.Lgs. 13 novembre 1993, n. 507 o ai fini della TARES di cui all'art. 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011.

Art. 9 ISTITUZIONI SCOLASTICHE STATALI

1. Alle istituzioni scolastiche statali continuano ad applicarsi le norme dell'art. 33-bis del D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.
2. A norma dell'art. 1, comma 655, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali è sottratto dal costo che deve essere coperto con la tassa sui rifiuti.

Art. 10 COPERTURA DEI COSTI DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI

1. Le tariffe sono determinate in modo da garantire la copertura integrale dei costi di erogazione del servizio integrato dei rifiuti urbani come precisato all'articolo 1 del presente regolamento.
2. Ai sensi dell'articolo 2 della deliberazione n. 443 del 31 ottobre 2019 dell'Autorità di Regolazione per l'Energia Reti e Ambiente (di seguito ARERA) concorrono alla determinazione delle componenti di costo i costi operativi, i costi d'uso del capitale e la componente a conguaglio relativa ai costi di annualità precedenti.
3. La determinazione delle componenti di cui al comma 2 è effettuata in conformità al Metodo Tariffario per il servizio integrato di gestione dei Rifiuti (MTR) di cui all'allegato A alla citata deliberazione dell'ARERA n. 443/2019.

Art. 11 PIANO ECONOMICO FINANZIARIO

1. La determinazione delle entrate tariffarie avviene sulla base del piano economico finanziario predisposto dal gestore del servizio secondo quanto previsto dal MTR, corredato dalle informazioni e degli atti di cui all'articolo 6, comma 2, della deliberazione ARERA n. 443/2019 necessari per la sua validazione.
2. Il piano economico finanziario è approvato dal Consiglio Comunale ed è atto propedeutico alla determinazione delle tariffe.
3. Il piano economico finanziario deve comprendere almeno i seguenti elementi:
 - a. il programma e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del servizio integrato di gestione dei rifiuti urbani;
 - b. la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o all'affidamento di servizi a terzi;
 - c. le risorse finanziarie necessarie per effettuare il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ovvero dei singoli servizi che lo compongono.
4. Il piano finanziario deve altresì comprendere una relazione nella quale sono indicati:
 - a. il modello gestionale ed organizzativo, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - b. i livelli di qualità del servizio, le eventuali variazioni previste rispetto all'anno precedente e le relative motivazioni;
 - c. la ricognizione degli impianti esistenti;
 - d. gli ulteriori eventuali altri elementi richiesti dal Comune.
5. Entro trenta giorni dall'adozione delle pertinenti determinazioni ovvero entro il termine stabilito dalla normativa statale di riferimento, il Servizio Risorse Economiche trasmette all'ARERA il piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti.

Art. 12
DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TASSA

1. Le tariffe TARI, commisurate ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria, sono determinate annualmente dal consiglio comunale entro il termine fissato per l'approvazione del bilancio di previsione o di altro termine stabilito dalla legge.
2. Le tariffe sono determinate in relazione alle componenti di costo variabile e alle componenti di costo fisso individuate sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 2 e 3, della deliberazione ARERA n. 443 del 31 ottobre 2019.
3. Le tariffe sono articolate per utenze domestiche e utenze non domestiche. Queste ultime a loro volta sono suddivise in categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti.
4. La tariffe sono commisurate in base alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi ed alla tipologia di attività svolte, tenuto conto dei criteri individuati dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.

Art. 13
UTENZE DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158.
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali alla data dell'emissione dell'avviso di pagamento del mese di maggio o al 31 dicembre per l'emissione dell'avviso nel mese di gennaio dell'anno successivo, purchè non già presenti in altra scheda di famiglia in Cermenate nello stesso periodo. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non supera i sei mesi.
3. Ai fini della corretta determinazione della tariffa, le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo articolo 24, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti che vengono rilevate dalle movimentazioni dell'anagrafe della popolazione.
4. I soggetti iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa possono non essere considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro, con conseguente domiciliazione in altro comune o all'estero, per un periodo superiore a sei mesi;
 - c. soggetto degente o ricoverato in case di cura, centro socio-educativi, istituti penitenziari
 - d. soggetto che abbia presentato una autonoma denuncia ai fini della tassa sui rifiuti in altra abitazione.In tali casi sarà cura dell'intestatario della scheda di famiglia e/o soggetto passivo del tributo evidenziare all'ufficio il ricorrere della casistica.
5. Per le utenze domestiche occupate o a disposizione di persone che hanno stabilito la residenza fuori del territorio comunale e per le abitazioni tenute a disposizione, il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 24. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione il numero degli occupanti viene stabilito in numero di uno.
6. Per le utenze domestiche occupate e/o a disposizione di persone non fisiche, il numero degli occupanti, qualora non residenti, si presume pari al nucleo familiare composto da una persona, salvo diversa specifica indicazione nella dichiarazione di cui all'articolo 24 dei soggetti fisici che occupano l'immobile.
7. Per le utenze intestate ai soggetti non residenti che non presentano la denuncia nei termini previsti, l'Ufficio Tributi calcola la tariffa con riferimento alla superficie media di 120 mq. e numero un componente il nucleo familiare, ove sia impossibile reperire i dati catastali dell'immobile.
7. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari, la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.

Art. 14
UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche sono suddivise nelle categorie di attività indicate nell'allegato 1 del presente regolamento.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività viene di regola effettuata sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta.
3. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
4. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso, fatte salve le seguenti ipotesi:
 - a) superfici con autonoma e distinta utilizzazione, purchè dimostrabili con idonei documenti autorizzatori delle distinte attività esercitate, per le quali sono applicate le tariffe corrispondenti alla specifica tipologia d'uso;
 - b) esercizi commerciali con superficie complessiva superiore a mq. 1500 per i quali viene applicata la tariffa corrispondente alla categoria relativa allo specifico settore merceologico per il 50% della superficie e, per la restante superficie, alla categoria 6 – esposizioni.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, la tassa dovuta per quest'ultima superficie dovrà essere ridotta dell'importo già versato come utenza domestica.
6. Ove non sia facilmente determinabile la superficie adibita ad attività professionale, la tariffa viene applicata in relazione ai mq. occupati dalle diverse destinazioni d'uso, in base a quanto dichiarato dall'utente.

Art. 15
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno dichiarato nella denuncia di cui articolo 24, comunque non successiva alla data di costituzione del nucleo familiare e/o variazione anagrafica
2. L'obbligazione tributaria cessa dal giorno dichiarato nella denuncia di cui articolo 24, qualora tale data sia antecedente alla data di cessazione del nucleo familiare e/o variazione anagrafica, dovrà essere dimostrata con idonea documentazione da parte del contribuente.
3. La cessazione dà diritto al ricalcolo e/o al rimborso della tassa secondo quanto stabilito dal successivo articolo 24.
4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte che comportano un aumento di tariffa, producono effetto dal giorno di effettiva variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, a condizione che la dichiarazione, se dovuta, sia prodotta entro i termini indicati nell'articolo 24, decorrendo altrimenti dalla data di presentazione.

Art. 16
ZONE NON SERVITE

1. La tassa sui rifiuti è dovuta per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. A tal fine si intende servita qualsiasi utenza raggiungibile percorrendo strade pubbliche, private ad uso pubblico, nonché cortili ove non vi siano limitazioni di accesso quali cancelli, sbarre, limitatori di sagoma, catene, ecc., regolarmente censite nel territorio del Comune.
2. Per le utenze ubicate fuori dalla zona servita la tassa da applicare è ridotta in misura del 40%.
3. La riduzione di cui al secondo comma deve essere appositamente richiesta dal soggetto passivo con la presentazione della dichiarazione di cui al successivo articolo 24 e cessa a decorrere dalla data di attivazione del servizio di raccolta.

Art. 17
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, la tassa è dovuta dai contribuenti coinvolti in misura massima del 20% della tassa.

Art. 18
RIDUZIONE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche, escluse quelle che usufruiscono della riduzione per utilizzo saltuario di cui all'articolo 20, che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% della tassa, con effetto dalla data di presentazione di apposita istanza nella quale si attesta che verrà praticato il compostaggio domestico e/o l'utilizzo del trituratore domestico per il periodo successivo in modo continuativo. Al più tardi, l'istanza deve pervenire entro il mese precedente l'invio degli avvisi di pagamento, in caso contrario decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.

2. La suddetta istanza sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Comune la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata istanza il medesimo autorizza altresì il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica di compostaggio/triturazione.

Art. 19
RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al recupero rifiuti speciali assimilati agli urbani, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa a ciò abilitata che ha effettuato l'attività di recupero, sono esentati dal pagamento della parte variabile della tassa per la superficie ove si producono i rifiuti avviati al recupero.

2. Per "recupero" si intende, ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera t) del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, una qualsiasi operazione il cui principale risultato sia di permettere ai rifiuti di svolgere un ruolo utile, sostituendo altri materiali che sarebbero stati altrimenti utilizzati per assolvere una particolare funzione o di prepararli ad assolvere a tale funzione all'interno dell'impianto o nell'economia in generale.

3. La riduzione viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al recupero nel corso dell'anno solare e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno.

4. Al fine del calcolo della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare entro il 28 febbraio dell'anno successivo apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti avviati al recupero nel corso dell'anno solare precedente ed, in via sostitutiva, ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'articolo 193 del D.Lgs. 2 aprile 2006, n. 152, relativi ai rifiuti recuperati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al recupero, in conformità alle normative vigenti.

5. E' facoltà del Comune, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD/altra documentazione tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

6. Se l'interessato non è in grado di indicare la quantità complessiva di rifiuti prodotti o la stessa non viene dichiarata, per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo dell'attività ed il coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente K_d) della categoria corrispondente, indicato annualmente nella deliberazione di Consiglio comunale di determinazione delle tariffe.

5. Per le utenze non domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio, è prevista una riduzione del 10% della tassa, secondo le modalità già indicate all'articolo 18 per le utenze domestiche.

Art. 20
RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 659, legge 27 dicembre 2013, n. 147, la tariffa della tassa sui servizi è ridotta nelle seguenti ipotesi:
 - a. abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo: riduzione del 10%;
 - b. locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente e comunque non inferiore a 183 giorni annui: la tariffa viene calcolata in proporzione ai giorni di effettiva occupazione come risultante dalla dichiarazione presentata ai sensi dell'articolo 24;
 - c. abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero: riduzione del 10%.
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data indicata nella richiesta, se dimostrabile, oppure dal giorno della richiesta, se pervenuta entro il mese precedente l'invio degli avvisi di pagamento, in caso contrario decorre dal 1 gennaio dell'anno successivo.
3. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 21
ALTRE RIDUZIONI ED ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 660 legge 27 dicembre 2013, n. 147, vengono esentati dal tributo gli edifici e le aree adibiti in via permanente all'esercizio di qualsiasi culto, viene stabilita la riduzione del 30% del tributo per le utenze domestiche con unico occupante di età superiore a 65 anni e la riduzione del 50% per le utenze non domestiche classificate nella categoria 1, a condizione che non svolgano attività commerciali con fini di lucro.
2. Le riduzioni tariffarie sopra elencate sono applicate d'ufficio. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 22
TASSA SUI RIFIUTI GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuta la tassa giornaliera.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa della tassa giornaliera è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata, per giorno o frazione di giorno di occupazione.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale della tassa (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 20%. E' facoltà del soggetto passivo chiedere il pagamento della tariffa annuale della tassa.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale della tassa.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento della tassa previo invio di apposito avviso, contenente la sua quantificazione, da parte dell'ufficio.
7. Alla tariffa della tassa giornaliera si applica la maggiorazione di cui all'articolo 23.
8. Alla tassa sui rifiuti giornaliera si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni della tassa annuale.
9. L'Ufficio comunale addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare all'Ufficio Tributi tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.
10. Alla tassa giornaliera si applicano, sussistendone i presupposti e in quanto compatibili, le riduzioni e le agevolazioni previste dal presente regolamento, con esclusione delle riduzioni per utenze domestiche e per le utenze non stabilmente attive.

Art. 23
TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai soggetti passivi della tassa sui rifiuti, compresi i soggetti tenuti a versare la tassa giornaliera, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 24
DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento alla tassa determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette a tassazione o altra variazione che incida sulla quantificazione della tassa.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetto anche per gli altri.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare al Comune la dichiarazione, redatta sui moduli appositamente predisposti dallo stesso, entro il termine di sessanta giorni dalla data dell'inizio dell'occupazione, della detenzione o del possesso oppure entro il termine indicato nella lettera eventualmente inviata dall'Ufficio Tributi. La dichiarazione può essere consegnata direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax o posta elettronica o PEC.
4. Ai fini dell'applicazione della tassa la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, a condizione che non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare della tassa. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro il termine di sessanta giorni dalla data del verificarsi della variazione. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione sia originaria che di variazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. generalità dell'occupante/detentore/possessore, codice fiscale e residenza;
- b. generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica
- c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. numero degli occupanti i locali;
- e. generalità e codice fiscale dei soggetti non residenti nei medesimi;
- f. data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione;
- g. sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o la modificazione di tali condizioni.

Utenze non domestiche

- a. denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, attività esercitata con relativo codice ATECO;
- b. generalità del soggetto denunciante, con indicazione della qualifica;
- c. estremi catastali, indirizzo di ubicazione, superficie tassabile e destinazione d'uso dei singoli locali ed aree denunciati, loro partizioni interne e superficie non tassabile in quanto destinata alla produzione di rifiuti speciali o non assimilabili ai rifiuti solidi urbani;
- d. data di inizio dell'occupazione o della conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- e. sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni o la modificazione di tali condizioni;

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta. Nell'ipotesi di invio per posta elettronica o PEC la dichiarazione deve essere comunque sottoscritta, anche con firma digitale.

6. La dichiarazione di cessata occupazione/detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro sessanta giorni dalla cessazione, con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa. In tale ipotesi il contribuente ha diritto all'abbuono o al rimborso del tributo relativo alla restante parte dell'anno dalla data della cessazione.
7. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione, il tributo non è dovuto per il periodo in cui il contribuente dimostra di non aver continuato l'occupazione, la detenzione o il possesso dei locali e

delle aree ovvero se il tributo è stato assolto dal soggetto subentrante a seguito di dichiarazione o in sede di recupero d'ufficio.

Art. 25 RISCOSSIONE

1. La tassa sui rifiuti è versata modello di pagamento unificato (mod. F24) con addebito in conto (SEPA) e con le altre modalità previste per i pagamenti verso la PA.
2. Il Comune provvede all'invio ai contribuenti di un apposito avviso di pagamento, contenente l'importo dovuto e tutti gli elementi informativi minimo previsti dalla deliberazione ARERA n.444 del 31 ottobre 2019.
3. La definizione della tempistica di emissione degli avvisi di pagamento da parte dell'Ufficio Tributi, del numero di rate e relative scadenze sono demandate alla Giunta Comunale, fermo restando l'obbligo che la scadenza della rata unica venga prevista come da disposizione legislativa.
4. Qualora necessario, l'Ufficio procede ad una ulteriore emissione di avvisi nel corso del mese di gennaio dell'anno successivo, per le utenze per le quali non è stato possibile emettere gli avvisi in occasione della prima emissione dell'anno, prevedendo una rata unica con pagamento entro il mese di marzo.
5. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione. L'importo complessivo della tassa annua è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano superiori o inferiori/pari a 49 centesimi, in base a quanto previsto dall'articolo 1, comma 166, legge 27 dicembre 2006, n. 296.
6. Il Comune provvede al riversamento alla Provincia del tributo provinciale di cui all'articolo 19 del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, riscosso, secondo la periodicità e le modalità che saranno concordate con il medesimo Ente o secondo quanto stabilito da specifiche disposizioni. Per la riscossione il Comune ha diritto a trattenere il compenso previsto dal citato articolo 19.
7. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'avviso di pagamento, è notificato, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale la tassa è dovuta, avviso di accertamento per omesso o insufficiente versamento.
8. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'articolo 13 del D.Lgs 18 dicembre 1997 n. 472 oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.

Art. 26 RIMBORSI

1. Il soggetto passivo deve richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Il Comune provvederà al rimborso entro centottanta giorni dalla presentazione della richiesta.
3. Qualora il contribuente abbia diritto ad un abbuono sulla tariffa, si provvederà alla riduzione dell'importo a valere sull'ultima rata da pagare. Qualora la tariffa sia già stata pagata per l'intera somma richiesta, l'Ufficio comunale procederà al rimborso.
4. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura del tasso legale secondo le modalità di cui all'articolo 1, comma 165, legge 27 dicembre 2006, n. 296.

Art. 27 ACCERTAMENTO

1. Qualora l'Ufficio sia in possesso di tutti i dati necessari al calcolo dell'importo dovuto a titolo di Tassa sui Rifiuti, provvede ad emettere l'avviso senza necessità di previo accertamento. Il pagamento dell'avviso equivale ad acquiescenza. L'accertamento verrà emesso nei soli casi in cui l'Ufficio non è in possesso di tali dati e previa richiesta, rimasta senza risposta, al contribuente di compilazione del modello di dichiarazione.
2. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività.

3. Qualora l'Ufficio Tributi, nell'ambito dei propri compiti istituzionali, si avvalga, per la notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e irrogazione delle sanzioni, del servizio postale o servizio analogo di postalizzazione oppure del servizio di notifica mediante messi comunali, nell'atto stesso procede al recupero delle spese per la somma forfettaria di euro 6,00.

Art. 28
DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge previste in materia.
2. Il presente regolamento ha effetto dal 1 gennaio 2020.

ALLEGATO 1

TABELLA CATEGORIE DI ATTIVITA' CON OMOGENEA POTENZIALITA' DI PRODUZIONE DEI RIFIUTI

Numero categoria	Attività con omogenea potenzialità di produzione dei rifiuti
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
2	Cinematografi e teatri
3	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
4	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
5	Stabilimenti balneari
6	Esposizioni, autosaloni
7	Alberghi con ristorante
8	Alberghi senza ristorante
9	Case di cura e riposo
10	Ospedali
11	Uffici, agenzie, studi professionali
12	Banche ed istituti di credito
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
16	Banchi di mercato beni durevoli
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
20	Attività industriali con capannoni di produzione
21	Attività artigianali di produzione beni specifici
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
23	Mense, birrerie, amburgherie

24	Bar, caffè, pasticceria
25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari
26	Plurilicenze alimentari e/o miste
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
28	Ipermercati di generi misti
29	Banchi di mercato genere alimentari
30	Discoteche, night club